Sent. N° 12339/06
Rep. N° 9150/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE OTTAVA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.	Fernando	CIAMPI	Presidente
Dott.	Ugo	FERRARIS	Giudice
Dott.	Francesca	FIECCONI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 80010781/1999 R.G. promossa da: FALL.TO AC G[redacted] & C elettivamente domiciliata in Via Nirone, 10 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. TINO SINIBALDO che la rappresenta e difende;

ATTRICE

contro:

S[redacted] C[redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

A[redacted] G[redacted]

elettivamente domiciliato in Via Cerva, 8 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARICONDA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

B[redacted] L[redacted] + ALTRI

elettivamente domiciliato in Via Cerva, 8 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARICONDA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

[redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

[redacted]

elettivamente domiciliato in Via Cerva, 8 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARICONDA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

[redacted] elettivamente domiciliato in Corso Vercelli, 25 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. COLPANI LAURA che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

[redacted] elettivamente domiciliato in Via Manin, 3 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MUCCIARELLI GUIDO che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

MILANO ASS. elettivamente domiciliato in Via Manin, 3 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. ADELFIO LUCIA che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

R[redacted] elettivamente domiciliato in Corso di Porta Romana, 63 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MANZATO PAOLO che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

ZURIGO ASSICURAZIONI S.A. elettivamente domiciliato in Via Podgora, 10 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. MACRI' GIULIO che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

in punto a:

"151110 - Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) e contro le societa di revisione"

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale in atti.

IL TRIBUNALE

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca FIECCONI.

Udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti.

Esaminati gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione parte attrice adiva il tribunale per sentire accogliere le conclusioni formulate; parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle pretese attoree e la chiamata di terzi. I terzi a loro volta chiamavano in causa altri soggetti .

La controversia giunge in decisione sulla base delle sole produzioni documentali e della CTU disposta, avendo il Giudice Istruttore rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenute superflue ai fini della decisione, essendo la controversia di natura essenzialmente documentale.

Il provvedimento del Giudice Istruttore veniva confermato dal Collegio giudicante .

Motivi

La presente azione riguarda la dedotta responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale della società A.C. G[redacted]C. Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a. s.p.a. , dichiarata fallita il 5 luglio 1994, per non avere essi preso i provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2448 c.c. nonostante il capitale della società si fosse azzerato già a partire dal 1989. Ai medesimi si contesta, in particolare, di avere consentito che l'attività della società proseguisse negli anni successivi al 1989 e che la società avesse violato le disposizioni relative all'esercizio delle attività di cui all'art.1 , 1 co., della L. 1/1991, consentendo la confusione tra il patrimonio dei clienti e il proprio, vietata dalla legge speciale che impone alle SIM la separatezza dei

patrimoni gestiti da quelli della società.

La società fallita si è costituita parte civile nel procedimento penale avviatosi nei confronti degli ex amministratori della società e dei suoi ex sindaci,oggi convenuti in sede civile. La sentenza penale, in atti allegata in sede di precisazione delle conclusioni, ha condannato solo due dei tre convenuti, essendo il [redacted] nel frattempo deceduto.

La controversia giunge in decisione sulla base della CTU contabile depositata dal dott. N[redacted] C[redacted], che a parere del Collegio, è risultata pienamente esaustiva e completa. Quest'ultima , peraltro , scagiona l'intero collegio sindacale da ogni addebito per i seguenti motivi.

Il riferito azzeramento del capitale sociale, a parere del fallimento, sarebbe stato cagionato dalla condotta irresponsabile degli amministratori, non prontamente rilevata dal Collegio Sindacale nel corso delle verifiche contabili di sua pertinenza e sarebbe stato da questi dolosamente occultato mediante il ricorso a espedienti contabili illegittimi.

Tra questi si mette in rilievo il fugace transito, tra i ricavi del bilancio al 31.12.1089, dell'importo di £ 1.900.000.000, quale provento di un'operazione economica concernente l'acquisto di partecipazioni e la rivendita delle medesime alla Centromilano Finanziaria (società controllante la G[redacted] s.p.a.) per la quale all'epoca era solo stato stipulato un preliminare, perfezionatosi nell'esercizio successivo. I sindaci, in merito, non avrebbero rilevato l' irregolarità di detta iscrizione di provento, realizzatosi solamente nell'anno successivo, favorendo dunque l'occultamento di perdite che si sarebbero già verificate.

Detto assunto, in realtà, si è rivelato infondato alla luce della verifica contabile disposta dal tribunale (cui ci si riporta per ogni miglior dettaglio) , poichè nella relazione viene messo in rilievo come , anche coi dovuti

correttivi delle irregolarità riscontrate ed evidenziate dal CTU Dott. Nicolino Cavalluzzo, il bilancio della società al 1989 si sia chiuso con una perdita di esercizio pari a £ 2.000.374.506 a fronte di un capitale sociale pari a £ 1.900.000.000 e di un patrimonio netto pari a £ 775.384.525. L'operazione di appostazione di proventi non ancora maturati , per quanto pervenuti nell'esercizio successivo, costituisce certamente una netta violazione del principio di competenza che, però, non ha provocato alcun danno, nè alla società, nè ai terzi investitori (cfr. rel. CTU p.214), trattandosi di operazioni di compravendita di titoli azionari per le quali la società attrice aveva funto realmente da intermediaria della società controllante, ottenendo i proventi solo nell'anno successivo.

Pertanto, la censura mossa al Collegio Sindacale in ordine a detta iscrizione, non adeguatamente controllata in quanto inveritiera per quell'esercizio, per quanto appaia legittima, tuttavia, non ha generato alcun danno patrimoniale per la società. Ne consegue che solo per questa ragione al fallimento non spetta alcun diritto di essere risarcito, non essendosi verificati gli effetti lesivi indicati.

Parimenti infondati, poi, si sono rivelati gli assunti in ordine ai bilanci relativi agli anni 1990, 1991,1991, sempre con riguardo alla capacità delle poste irregolari, effettivamente sussistenti, di generare un danno al patrimonio della società.

In particolare , per l'anno 1991, le irregolarità elencate dal fallimento non hanno comportato alcun danno per la società, avendo le operazioni pregresse fruttato plusvalenze per la società della consistenza indicata nel precedente bilancio. Con riferimento al bilancio al 31.12.1991, difatti, è contestato il riferimento a una previsione positiva di rimborso, indicato nella voce dei crediti, circa gli oneri legali sopportati dalla società per difendersi

in un arbitrato, che poi nel 1992 si è rivelato favorevole per se medesima (cfr. p. 114 e ss della rel. peritale). Anche in riferimento a questa irregolarità contabile, derivata dal fatto che il credito non era ancora esistente ma solo previsto, non sarebbe conseguito alcun danno per la società, che ha comunque realizzato il credito nell'esercizio successivo .

Per quanto riguarda il bilancio all'esercizio chiuso al 31.12. 1992, la società lamenta la mancata svalutazione di partecipazioni che avevano perso in maniera durevole il loro valore e l'indebita iscrizione di £ 1.012.622.932 quali sopravvenienze attive (sempre riferita alla richiesta giudiziale di cui alla controversia *sub arbitro*). Senonché il perito del tribunale incaricato di controllare la regolare tenuta della contabilità nel periodo di riferimento, ha effettivamente accertato che l'incasso di quest'importo è stato percepito il successivo anno, come previsto dalla società, senza che la suddetta appostazione anticipata abbia comportato alcun danno per la società; in merito alla mancata svalutazione di partecipazioni in società detenute dalla fallita si è potuto riscontrare che, rispetto ai costi storici delle partecipazioni che avevano perso irrimediabilmente il loro valore, le relative svalutazioni non avrebbero anch'esse portato alla perdita del capitale.

Alla luce di quanto sopra, si può in linea di sintesi affermare che la relazione del Consulente Tecnico, esaustiva ed analitica in ogni punto, ha correttamente rappresentato che i bilanci dal 1990 al 1992, pur con le doverose correzioni, rappresentano in ogni caso un patrimonio netto positivo superiore all'ammontare del capitale sociale. Ne consegue che a queste date antecedenti al fallimento, la correzione dei dati contabili riferiti alle effettive operazioni compiute e ai conferimenti effettuati non ha provocato alcun danno patrimoniale per la società.

Situazione affatto diversa si desume, invece, dalla ricostruzione del bilancio

chiuso al 1993, ove si è effettivamente verificata l'integrale perdita del capitale sociale, pari a £ 30.411.352.572 e un patrimonio netto negativo pari a £ 26.173.478.135.

Riguardo alla genesi di detta perdita, che ha condotto la società al fallimento, è incontestato che l'atto di *mala gestio* sia rappresentato dalla stipula di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito ubicati in territorio svizzero, aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela, rispetto ai quali i sindaci contestano di averne potuto avere cognizione, non essendo essi rinvenibili nella contabilità della società. Difatti, solo nel corso dell'anno 1994 gli istituti di credito a favore dei quali erano state costituite le garanzie per linee di credito di cui aveva usufruito la società controllante la società fallita, hanno comunicato alla società di volerle realizzare, suscitando sorpresa nel Commissario Straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell' organo amministrativo. Non è un caso che il CTU, dott. N[redacted] C[redacted], ha rilevato come nemmeno il commissario straordinario della società fosse stato in grado di avvedersi delle garanzie prestate a favore degli istituti di credito esteri.

Si deve pertanto convenire che alla luce dei suddetti elementi e circostanze di fatto, l'atto di *mala gestio* che ha determinato il fallimento della società non fosse conoscibile dai sindaci, pur usando la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 , 2 co, c.c. All'uopo, uguale e non minore argomento si trae dal fatto che lo stesso fallimento, nelle difese assunte nelle azioni promosse dagli istituti di credito che hanno escusso la garanzia, assume che non gli sarebbe neanche opponibile il credito in ipotesi garantito, non sussistendo in proposito alcuna scrittura di data certa opponibile al fallimento inserita nella contabilità della società(doc. 31 di parte convenuta) .

Alla luce di quanto sopra, emergono le ragioni per ritenere insussistenti

anche le contestate le violazioni della normativa che regola le SIM in ordine al principio di separatezza delle posizioni patrimoniali facenti capo al portafoglio dei clienti, posto che formalmente la Girardi SIM ha sempre tenuto distinte le posizioni che la riguardavano da quelle dei propri clienti.

La rilevata scorrettezza gestionale, tutta riferibile ai suoi amministratori che di fatto hanno impegnato titoli dei clienti della società, non poteva certamente essere percepita dai sindaci attraverso le usuali operazioni di controllo e di vigilanza della gestione della società, riferendosi a fatti non contenuti in documenti inseriti nella contabilità, di cui non è provata l'effettiva conoscenza o conoscibilità da parte dei sindaci.

E', infatti, pacifico che gli affidamenti correlati alle garanzie reali offerte alle banche Paribas e Banca Svizzera Italiana erano stati accesi presso le sedi svizzere delle due banche, al fine di garantire linee di credito andate a vantaggio della controllante della fallita SIM, e che gli amministratori della Girardi, unitamente ai loro stretti collaboratori, avevano redatto falsi rendiconti trimestrali destinati ai clienti che avevano disposto ordini di acquisto; i dati reali, poi, erano stati racchiusi in software conosciuti solo dagli stretti collaboratori degli amministratori della società (cfr. sentenza penale emessa da questo tribunale prodotta dal fallimento in sede di precisazione delle conclusioni). Il tutto, pertanto, porta ad escludere che i sindaci potessero essere nelle condizioni di percepire le irregolarità gestionali messe in atto dagli amministratori, che hanno utilizzato ogni accortezza per celare i fatti distrattivi in esame.

Si deve tenere in debito conto, in proposito, che la sentenza penale che ha condannato amministratori e sindaci per le irregolarità formali comunque commesse in riferimento agli esercizi di cui sopra, ha pienamente scagionato i sindaci dall'accusa di avere concorso a distrarre i titoli di

proprietà dei clienti, costituiti in pegno, e che nelle motivazioni che riguardano la loro condanna per fatti correlati alle irregolarità contabili menzionate dal CTU, non si desumono comportamenti dolosi e volontari di sorta, ma semmai solo comportamenti negligenti, che -si è visto- non hanno determinato alcun danno patrimoniale per la società. Pertanto è accaduto che detti comportamenti omissivi e violatori di norme imperative, per i quali anche i sindaci sono stati condannati unitamente agli ex amministratori, non hanno comportato alcuna conseguenza sul piano civile, sotto il profilo della realizzazione di un danno patrimoniale per la società.

~~Quale~~ Un argomento ulteriore a favore del rigetto della domanda, si riscontra nel non corretto modo di computare il danno, scelto dal fallimento, riferito alla differenza matematica tra attivo e passivo fallimentare: esso si dimostra, per consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, come criterio di calcolo del danno non corretto laddove sia dimostrata la possibilità di una ricostruzione della contabilità della società ; di conseguenza il fallimento avrebbe dovuto indicare il "portato" economico di ogni condotta irregolare assunta dai sindaci (come è stato effettuato dal CTU in termini più che scrupolosi). Il metodo di quantificazione del danno scelto dal fallimento, dunque, denota la debolezza sostanziale dei suoi argomenti difensivi.

Al rigetto della domanda consegue la condanna della società attrice al pagamento delle spese processuali, di seguito liquidate, in favore delle parti convenute che si sono costituite. La società attrice, inoltre, è tenuta a corrispondere le spese di lite sostenute dalle società assicuratrici dei sindaciche si sono costituiti in giudizio, chiamate per effetto del loro coinvolgimento in giudizio di responsabilità per il quale vige il contratto assicurativo, come di seguito liquidate.

Tra i sindaci costituiti e la società di revisione chiamata dai medesimi in via di rivalsa si compensano le spese, posto che questa è stata chiamata in forza del vincolo di solidarietà passiva eventualmente sussistente in ragione della revisione contabile effettuata.

Si ritiene che le spese tra la società di revisione e l'amministratore chiamato in via di manleva, A[redacted] A[redacted] debbano essere poste a carico di quest'ultimo, posto che le questione in ordine all'insussistenza di un titolo per la chiamata risultano infondate. Pertanto, A[redacted] viene condannato a rifonderle nei suoi confronti Rispetto alla posizione degli altri amministratori, rimasti contumaci,le spese si intendono compensate, posto che Ria avrebbe avuto titolo per chiedere una rivalsa nei confronti degli ex amministratori, in caso di condanna solidale ex art. 2055 c.c., ma che comunque questi amministratori non si sono difesi.

La società di revisione è tenuta a corrispondere le spese di lite a favore del chiamato ex direttore generale, M[redacted] C[redacted] poichè, anche volendo superare le iniziali contestazioni mosse da quest'ultimo in ordine alla sua chiamata in causa, è risultato che egli abbia raggiunto un'intesa transattiva con la società fallita e che, ciò nonostante, la società R[redacted] abbia insistito nei suoi confronti, ancorchè egli si fosse liberato da ogni vincolo solidale per effetto della riduzione del debito dell'importo corrispondente alla sua quota di responsabilità.

P.Q.M.

1) respinge la domanda dell'attore nei confronti dei convenuti;

2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite, complessivamente liquidate in € 60.000,00 di cui € 3.000,00 per spese e € 2.548,00 per diritti, oltre CPA IVA e rimborso forfetario, in favore dei convenuti costituitisi , oltre a quelle per CTU separatamente liquidate; condanna l'attore a rifondere anche le spese sopportate dalle società assicuratrici chiamate dai convenuti, liquidate in € 5.000,00, di cui € 500,00 per esborsi e € 1200,00 per ciascuna parte assicuratrice costituitasi (Milano ass.ni e Zurigo ass.ni) ; nulla provvede in ordine al sindaco rimasto contumace;

3)compensa le spese tra le parti convenute e la società di revisione R[redacted] Partners s.a.s.;

4) condanna A[redacted] A[redacted] a rifondere le spese alla società R[redacted], liquidate in € 30.000,00, di cui € 500,00 per esborsi e € 1.600,00 per diritti;

5) compensa le spese processuali tra R[redacted] e gli altri amministratori B[redacted] e D[redacted] rimasti contumaci;

6)condanna la società R[redacted] s.a.s al pagamento delle spese sopportate da C[redacted], liquidate € 20.000, 00 di cui € 500,00 per esborsi e € 1.600,00 per diritti

Cosi' deciso in data 05/10/2006 nella Camera di Consiglio della sezione OTTAVA del TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Presidente Dott. Fernando CIAMPI

il Giudice estensore Dott. Francesca FIECCONI

Depositato OGGI in Cancelleria

13 NOV. 2006

IL CANCELLIERE C1
Angela Imperio